

La Cassazione sul pagamento del “doppio CU” ex art. 13 comma I-quater d.P.R. 115/2002

Cass. Civ., SS.UU., sentenza 18 febbraio 2014 n. 3774 (Pres. Rovelli, rel. Virgilio)

IMPUGNAZIONE - RIGETTO INTEGRALE - RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 13, COMMA 1 QUATER, DEL D.P.R. N. 115 DEL 2002 – DISPOSITIVO DEL PROVVEDIMENTO – DECLARATORIA DI SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE - SUSSISTE (Art. 13, comma I-quater, d.P.R. 115/2002)

In tema di raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, il giudice, a chiusura del provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.

IMPUGNAZIONE - RIGETTO INTEGRALE - RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 13, COMMA 1 QUATER, DEL D.P.R. N. 115 DEL 2002 - DECORRENZA - NOTIFICA DEL RICORSO – RILEVANZA

In tema di raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per individuare i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (ai quali soli la previsione trova applicazione) deve aversi riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso per Cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata chiesta all’ufficiale giudiziario o il plico è stato spedito a mezzo del servizio postale

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Ritenuto in fatto

1. Il Fallimento della A. s.r.l. propose, nel gennaio 1997, istanza all’Ufficio delle imposte dirette di Eboli di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento, notificato nel 1995, con il quale era stato rettificato il reddito d’impresa dichiarato in relazione all’anno 1987.

Con provvedimento del febbraio 1997, l’Ufficio rigettò l’istanza.

Contro il diniego il Fallimento propose ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il quale dichiarò il difetto di giurisdizione in quanto la controversia rientrava nella competenza del giudice tributario, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall’art. 12 della legge n. 448 del 2001.

L'appello proposto dal Fallimento, che faceva rilevare che il giudizio era stato introdotto nel 1997, prima, quindi, della citata novella del 2001, è stato rigettato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3611 del 2012, depositata il 20 giugno 2012.

Il giudice d'appello, dopo aver esposto gli opposti orientamenti manifestatisi in materia, ha ritenuto di aderire alla tesi della spettanza della giurisdizione in tema di diniego di autotutela al giudice tributario anche in epoca anteriore alla modifica dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 operata dalla legge n. 448 del 2001, poiché la giurisdizione in materia tributaria va attribuita, anche nel previgente sistema, in via generale ed esclusiva al giudice speciale tributario, e senza che assuma rilevanza la mancata previsione del provvedimento di diniego di autotutela nel novero degli atti impugnabili indicati nell'art. 19 del citato d.lgs. n. 546 del 1992.

2. Avverso tale sentenza il Fallimento A. s.r.l. propone ricorso per cassazione, al quale resiste con controricorso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Considerato in diritto

1. Con i tre motivi formulati, il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 5 cod. proc. civ., dell'art. 12 della legge n. 448 del 2001, dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 11 delle preleggi, censura la sentenza impugnata per avere il Consiglio di Stato, in violazione del principio della perpetuatio iurisdictionis, affermato la giurisdizione del giudice tributario, pur essendo stato nella fattispecie l'atto di diniego di autotutela emesso (ed impugnato) nel 1997, sotto il vigore, cioè, degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 nella loro formulazione originaria, che radicava la cognizione del giudice tributario solo per l'impugnativa di atti tassativamente elencati in via speciale, tra i quali non figurava l'esercizio dell'autotutela, e dovendosi escludere che alla normativa sopravvenuta nel 2001, che ha sostituito l'art. 2 cit., possa attribuirsi carattere interpretativo, anziché innovativo.

2. Il ricorso è infondato.

Ai fini della delimitazione dell'ambito della giurisdizione tributaria, occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, norma espressamente dedicata a definire l'oggetto della giurisdizione tributaria, senza che tale disciplina possa essere, ai fini anzidetti, in qualche modo condizionata (in senso limitativo) dal dettato dell'art. 19 del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, agendo su un piano distinto, elenca gli atti che possono - e debbono - essere oggetto di impugnazione dinanzi al giudice tributario.

L'art. 2 cit. costituisce, pertanto, la *sedes materiae* per individuare i confini della giurisdizione tributaria, i quali sono stati sempre delineati, nelle varie formulazioni della norma succedutesi nel tempo (anche a seguito di pronunce della Corte costituzionale), mediante l'indicazione dei singoli tributi oggetto delle controversie, con i relativi accessori (a parte, inoltre, i giudizi attinenti al classamento dei terreni e dei fabbricati e all'attribuzione della rendita catastale); tali confini si sono ampliati fino a comprendere, nel testo attualmente vigente della norma, le controversie aventi ad oggetto, innanzitutto, "i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati" (con esclusione di quelle riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria, tra i quali non rientrano le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora).

E' fuori luogo, quindi, attribuire rilevanza, ai fini della individuazione della giurisdizione, alla tipologia dell'atto oggetto di impugnazione, questione che attiene al diverso tema della proponibilità della domanda dinanzi al giudice

tributario, in ragione della inclusione, o meno, dell'atto stesso nella elencazione contenuta nel citato art. 19 del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992 (suscettibile, peraltro, di interpretazione estensiva, come più volte affermato da questa Corte, in ossequio ai principi costituzionali di tutela del contribuente - artt. 24 e 53 Cost. - e di buon andamento della p.a. - art. 97 Cost. -).

Ne consegue che, pur dovendo escludersi che all'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha integralmente sostituito - a decorrere dal 1° gennaio 2002 - il testo dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, possa attribuirsi natura interpretativa (e quindi efficacia retroattiva), la controversia in esame, attenendo ad un rapporto tributario relativo alle imposte sul reddito d'impresa, rientra pienamente nella previsione del detto art. 2 nel testo originario, applicabile *ratione temporis*, il quale prevede(va), appunto, al comma 1, lett. a), l'attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario delle controversie concernenti "le imposte sui redditi".

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

4. Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 (dovendo aversi riguardo, a tal fine, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o il plico - come nella specie - è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge n. 53 del 1994), ed il ricorso è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 5200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente Fallimento A. s.r.l., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.